

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 17/12/2018

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver stipulato un contratto di finanziamento con decorrenza dall'1 marzo 2009, da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, con finanziaria alla quale è subentrato l'intermediario resistente e di averlo anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2013, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Proposto reclamo a seguito del quale veniva offerta la somma di € 1.935,49 a titolo di ristoro della quota non fruita degli oneri non maturati - somma sebbene accettata mai corrisposta - il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il riconoscimento del diritto al rimborso di € 2.335,63, a titolo di oneri non maturati con riferimento alle commissioni bancarie finanziarie ed assicurative in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, ovvero la somma diversa offerta transattivamente dall'intermediario, pari a € 1.935,49. Chiede inoltre la rifusione delle spese legali per la procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso proposto in quanto la documentazione allegata risulta insufficiente a sostenere la pretesa avanzata. Nel merito afferma che il cliente non ha provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento in oggetto, evidenziando che, infatti, a fronte del reiterato inadempimento, ha chiesto ed ottenuto nei confronti del ricorrente l'emissione di un decreto ingiuntivo dal parte del Tribunale di Genova e, successivamente, ha intrapreso con successo una procedura esecutiva presso terzi in danno del cliente. Sostiene inoltre che le rimesse mensili, effettuate da parte del terzo



pignorato in favore della Banca stessa, risultano ancora in corso. Quanto all'offerta transattiva, precisa che la lettera di riscontro al reclamo prodotta dal ricorrente rappresenta, con ogni evidenza, un mero errore materiale commesso in sede di stesura del testo e che in ogni caso, quand'anche si volesse ipotizzare di assimilare il riscontro fornito dalla banca ad un'eventuale ricognizione di debito, l'offerta risulterebbe avere una valenza meramente processuale, risultando priva di qualsivoglia valore sotto il profilo sostanziale, in quanto non potrebbe far sorgere un'obbligazione inesistente. Svolte alcune considerazioni in merito alla non debenza delle spese legali, chiede al Collegio, in via preliminare "accertata l'improcedibilità della domanda per la carenza dei presupposti dell'azione, per l'effetto di rigettare integralmente il ricorso proposto" e nel merito "in relazione alla richiesta di ripetizione di commissioni bancarie, finanziarie e degli oneri assicurativi non goduti, di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto".

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto.

In base alla documentazione i fatti appaiono ricostruibili come segue: l'1 marzo 2009 veniva stipulato il prestito oggetto di controversia, che ammontava ad € 21.120,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 176,00 ciascuna. Il 5 marzo 2016 veniva emesso decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva alla parte ricorrente di pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto la somma di € 5.818,02, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo pagamento, oltre le spese di assistenza legale liquidate nella somma di € 730,00 e oltre € 145,50 per esborsi e spese successive. Successivamente, si apriva una procedura esecutiva presso terzi che si concludeva con un decreto di assegnazione con cui il giudice dell'esecuzione assegnava all'intermediario resistente la quinta parte della retribuzione mensile del ricorrente a partire dal mese di gennaio 2018 sino alla decorrenza del saldo del credito di € 7.768,15.

Dati questi fatti, come ricostruiti in base alla documentazione prodotta dall'intermediario resistente, il Collegio rileva che, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento a sostegno della sua domanda, mancando pertanto prova dell'avvenuta estinzione del contratto di finanziamento, anch'esso inoltre mancante agli atti, e gravando sul ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere (art. 2697 c.c.), il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA